



educazione
finanziaria

Camera di conciliazione e arbitrato

Guida informativa

Ottobre 2012

Consob
Divisione Tutela del Consumatore



CONSOB
COMMISSIONE NAZIONALE
PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Camera di conciliazione e arbitrato presso la Consob – Guida informativa

Tutto quello che i risparmiatori devono sapere, per avvalersi di nuovi strumenti di risoluzione stragiudiziale delle controversie con le banche e gli intermediari, senza doversi rivolgere al Tribunale

Indice

La Camera di conciliazione e arbitrato	3
La conciliazione	6
L'arbitrato	10

La guida informativa



La guida si compone di tre parti e, dopo aver dato alcune informazioni di carattere generale sulla Camera di conciliazione e arbitrato presso la Consob, descrive le procedure di conciliazione e quelle di arbitrato.



La guida intende mettere a disposizione dei risparmiatori informazioni chiare e sintetiche. Verranno illustrati il ruolo della Camera e i due istituti entrando nel vivo del procedimento e descrivendo le fasi essenziali.

La guida è redatta sulla base delle regole in vigore ad agosto 2012. In caso di variazioni è previsto un aggiornamento che sarà puntualmente evidenziato sul sito della Camera e della Consob.

1. La Camera di conciliazione e arbitrato presso la Consob: uno strumento in più per il risparmiatore

Noi tutti conosciamo le difficoltà, i tempi e le spese per affrontare un processo civile. **Strumenti alternativi** - più rapidi, economici e snelli - costituiscono un grande vantaggio per i cittadini.

Per questo è stata istituita la Camera di conciliazione e arbitrato presso la Consob (d'ora in poi, per praticità, la chiameremo "Camera").

La Camera è un organismo che offre un servizio di soluzione extragiudiziale (quindi senza dover andare nelle aule di un tribunale) delle controversie in materia finanziaria.

La Camera è un organo tecnico e strumentale della Consob formato da

tre persone, nominate dalla Consob tra i suoi dipendenti di grado direttivo superiore.

La Camera:

- amministra le procedure di conciliazione e arbitrato. Fa in modo, cioè, che tutto il sistema funzioni in maniera efficiente;
- tiene gli elenchi di conciliatori e arbitri che sono, poi, i professionisti che materialmente gestiscono le procedure di conciliazione e arbitrato;
- promuove la conoscenza presso il pubblico della conciliazione e dell'arbitrato.

Il suo obiettivo è semplice: **offrire la possibilità di risolvere in modo efficace, rapido ed economico le controversie** fra risparmiatori, da un lato, e banche e altri soggetti abilitati alla prestazione di servizi e attività di investimento (che di seguito indicheremo semplicemente con "banche" o "intermediari"), dall'altro.

Semplice ma importante: in un settore rilevante per l'economia e il benessere del Paese, quale quello dei mercati finanziari, è fondamentale **rafforzare la fiducia dei risparmiatori** anche offrendo servizi capaci di gestire i casi malaugurati, ma sempre possibili, di controversie, cioè di litigi.

Non tutte le controversie fra intermediari e risparmiatori possono essere portate di fronte alla Camera ma solo **quelle che hanno ad oggetto la violazione da parte degli intermediari di regole di informazione, correttezza e trasparenza nella prestazione dei servizi di investimento o del servizio di gestione collettiva del risparmio.**

Innanzitutto la controversia deve quindi riguardare un servizio di investimento o di gestione collettiva del risparmio.

I **servizi di investimento** sono tutti individuati e disciplinati dalla legge. I più noti sono l'esecuzione di ordini della clientela (la banca compra per noi sul mercato un titolo, cioè un'azione, un'obbligazione, un titolo di Stato, una quota di un fondo ecc.), la gestione di patrimoni (la banca gestisce i nostri soldi investendoli in titoli, secondo una politica di investimento predefinita), il collocamento (la banca ci propone l'acquisto di titoli da poco emessi per essere offerti al pubblico) e la consulenza in materia di investimenti (la banca ci consiglia l'operazione che ritiene adatta a noi).

Il **servizio di gestione collettiva del risparmio** consiste nella gestione di fondi comuni di investimento, dove le quote di più risparmiatori sono unite per essere investite in titoli o altre attività (ad esempio, immobili).

Bisogna quindi prestare un po' di **attenzione**: se la controversia fra noi e la banca riguarda, ad esempio, il nostro conto corrente o il mutuo che abbia-

mo ricevuto, non possiamo portarla di fronte alla Camera, perché non sarebbe competente. Per queste controversie ci sono altri organismi (ad esempio l'Arbitro Bancario e Finanziario, istituito presso la Banca d'Italia).



Servizi e attività di investimento

Sono servizi, prestati da banche o altri intermediari, attraverso i quali possiamo impiegare, sotto varie forme, i nostri risparmi in prodotti finanziari.

I servizi e le attività di investimento, puntualmente individuati dalla legge (Testo Unico della finanza – la principale legge nazionale in materia di investimenti), sono:

- a) negoziazione per conto proprio;
- b) esecuzione di ordini per conto dei clienti;
- c) sottoscrizione e/o collocamento con assunzione a fermo ovvero con assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente;
- c-bis) collocamento senza assunzione a fermo né assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente;
- d) gestione di portafogli;
- e) ricezione e trasmissione di ordini;
- f) consulenza in materia di investimenti;
- g) gestione di sistemi multilaterali di negoziazione.

Tutti i servizi di investimento hanno ad oggetto strumenti finanziari, cioè azioni, obbligazioni, titoli di Stato, quote di fondi, contratti e strumenti derivati, ecc., ossia quegli strumenti attraverso i quali è possibile effettuare investimenti di natura finanziaria.

Per saperne di più è disponibile, sul sito www.consob.it, una brochure divulgativa relativa ai servizi di investimento.

Oltre che avere ad oggetto un servizio di investimento (o di gestione collettiva del risparmio), la controversia deve riguardare la violazione, da parte della banca, di una regola di **informazione**, **correttezza** e **trasparenza**. Tali regole, sulle quali vigila la Consob, servono a fare in modo che le **informazioni** che la banca deve fornire al risparmiatore, di cui ha bisogno per effettuare in piena consapevolezza le proprie scelte di investimento, siano chiare e complete e i **comportamenti** siano corretti (l'intermediario deve operare diligentemente per servire al meglio gli interessi dei clienti).

Se la nostra controversia è di questo tipo, possiamo rivolgerci alla Camera che ci offre due strumenti: la conciliazione o l'arbitrato.

La **conciliazione** è finalizzata a trovare un accordo, fra noi e la banca, che risolva bonariamente la controversia.

L'**arbitrato**, al contrario, non ha la finalità di favorire un accordo. L'ar-

bitro, come il giudice, decide sulla controversia, stabilendo chi ha torto e chi ha ragione ed eventualmente definendo l'entità dei danni che dovranno essere risarciti.

Ma vediamo meglio, nel dettaglio, questi due strumenti e come possono in concreto essere utilizzati.

2. La Conciliazione: la lite migliore è quella che non inizia!

L'obiettivo della conciliazione è semplice: **non andare dal giudice e risparmiare quindi i tempi e i costi di una causa in tribunale.**

Al centro della conciliazione c'è il **conciliatore** che impiegherà le sue capacità per favorire l'accordo tra le parti.

Il suo ruolo è importante. Spesso si creano incomprensioni tra le parti per motivi anche irragionevoli, a volte banali, che impediscono loro di valutare razionalmente i termini della controversia.

Il **risparmiatore può essere insoddisfatto** perché, oltre ad aver subito un danno, non trova una controparte disposta ad ascoltarlo seriamente (magari perché si rivolge allo stesso dipendente dello sportello che ha gestito il rapporto sul quale è sorta la controversia) e può essere così portato a formulare pretese che l'**intermediario trova irragionevoli**. Si crea così un clima di **diffidenza** e di **ostilità** che spinge i contendenti ad esaltare le ragioni del conflitto piuttosto che quelle di un accordo che potrebbe, invece, essere vantaggioso per entrambi.

Il **compito del conciliatore è quello di creare un clima nuovo**, dove i due litiganti possano razionalmente soppesare i vantaggi e gli svantaggi di un giudizio dall'esito futuro e incerto rispetto a quelli di un accordo che definisca, subito, la controversia e, perché no, consenta di far continuare il rapporto fra banca e risparmiatore.

Raggiunta l'**intesa**, il conciliatore redige insieme alle parti un **verbale** che ne racchiude i contenuti. In caso di mancato rispetto degli impegni presi, il verbale, omologato dal presidente del tribunale (una volta accertatane la regolarità), costituisce titolo esecutivo, cioè potrà essere utilizzato per chiedere al giudice l'esecuzione forzata sui beni della parte inadempiente.

La procedura

Vediamo ora, in **concreto**, che cosa fare per **attivare una procedura di conciliazione**.

Il primo passo è il **reclamo presso l'intermediario**. Proprio per il fatto che la migliore lite è quella che non inizia, il risparmiatore deve, prima di tutto, inoltrare un formale reclamo alla banca, dandole così la possibilità di valutare i ter-

mini della controversia ed, eventualmente, i modi per risolverla sul nascere.

Non sottovalutiamo il reclamo: non è un'inutile perdita di tempo. Dietro ogni reclamo si attiva una procedura, gestita da personale della banca appositamente dedicato a questo compito e di cui la banca dovrà render conto nella propria documentazione interna. Impegniamoci, quindi, a **predisporre correttamente il reclamo**, illustrando in maniera chiara e completa i motivi della controversia e le nostre richieste.

Se l'intermediario **non risponde** entro massimo 90 giorni (o nel minor termine eventualmente stabilito), o se la risposta non ci soddisfa, ci si può rivolgere alla Camera.

Per presentare la domanda di conciliazione, dobbiamo andare sul sito www.camera-consob.it e **compilare on-line il relativo modulo**. E' importante la compilazione on-line del modulo, perchè così si è sicuri di inserire, correttamente, tutte le informazioni di cui la Camera ha bisogno per farsi una prima idea del nostro caso.



L'utilizzo dell'informatica

La Camera fa largo uso di strumenti informatici per la propria attività. In particolare, è stato realizzato un sistema informatico, di facile utilizzo, per presentare le domande di conciliazione e arbitrato attraverso il sito internet. Si tratta di compilare on-line dei moduli che sono studiati per raccogliere in modo corretto tutte le informazioni necessarie, evitando così di incorrere in omissioni e vizi formali nella redazione della domanda.

Per un miglior utilizzo della procedura informatica è bene accedervi solo dopo aver verificato il possesso di tutta la documentazione, ordinata cronologicamente.

La Camera, ricevuta l'istanza, ne valuta l'ammissibilità e **chiede all'intermediario se intenda aderire** al tentativo di conciliazione. La conciliazione è un fatto tipicamente volontario: non si può costringere nessuno a conciliare se non lo vuole.

Se l'intermediario è disposto a partecipare al tentativo di conciliazione, la Camera **nomina** – tra i conciliatori iscritti nel proprio elenco – quello più idoneo secondo criteri che, principalmente, mirano a individuare un conciliatore che sia territorialmente vicino al risparmiatore e che abbia una adeguata esperienza sull'oggetto della controversia.

La procedura inizia dopo l'accettazione dell'incarico. Il tentativo di conciliazione ha luogo, di norma, **presso il domicilio del conciliatore** che ne gestisce modi e tempi (ovviamente nel rispetto dei termini previsti). Ci saranno una o più

riunioni in cui il conciliatore sentirà attentamente le ragioni dei contendenti. A queste riunioni potranno partecipare entrambe le parti contemporaneamente o anche separatamente.

Se il risparmiatore lo ritiene opportuno, può essere assistito da una persona di sua fiducia (ad esempio un legale o un membro di un'associazione di consumatori).

Il conciliatore, dopo che si è fatto un'opinione, proverà a **far emergere e ad illustrare alle parti le possibilità e i vantaggi di un accordo** rispetto all'ipotesi di portare la controversia in giudizio.

Il bravo conciliatore, quindi, deve saper ascoltare, essere **imparziale e preparato**. Solo così potrà instaurare un clima di fiducia nella procedura, valutare correttamente i termini della controversia ed evidenziare soluzioni efficaci che convincano le parti dei vantaggi di un accordo.

Se la conciliazione riesce, si redige subito un verbale con i contenuti dell'accordo.



Se la conciliazione non riesce, vi è un'ultima possibilità: il conciliatore formula la "sua" proposta di conciliazione, cioè i termini di un accordo che ritiene giusto. Le parti sono libere di accettarla o meno, se non l'accettano il verbale riporterà la loro posizione contraria.

Dal momento del formale ricevimento della domanda di conciliazione fino alla conclusione della procedura non devono passare più di **60 giorni**, a meno che le parti e il conciliatore non decidano di prorogare questo termine, al massimo, di ulteriori 60 giorni.

Come si vede, è una procedura **snella e rapida** e non impedisce poi di andare dal giudice, se non si è soddisfatti.

La conciliazione **non è particolarmente costosa**, come si può vedere nella tabella seguente.

Al momento di attivare la procedura, ciascuna parte deve versare 30 euro (cd. spese di avvio della procedura). Una volta terminata, le parti devono pagare il compenso del conciliatore che varia in relazione al valore della controversia secondo la seguente tabella.

Valore della controversia (in euro)		Compenso massimo dovuto da ciascuna parte (in euro)
	Fino a 1.000	43
1.001	5.000	87
5.001	10.000	160
10.001	25.000	240
25.001	50.000	400
50.001	250.000	667
250.001	500.000	1.000
500.001	2.500.000	1.900
2.500.001	5.000.000	2.600
Oltre 5.000.000		4.600

L'importo massimo del compenso del conciliatore per ogni scaglione di riferimento:

- a) è aumentato in misura non superiore ad un quarto in caso di successo della conciliazione;**
- b) è ridotto ad euro quaranta per il primo scaglione e ad euro cinquanta per tutti gli altri scaglioni quando l'intermediario, pur aderendo al tentativo, non partecipa al procedimento.**

Oltre ai compensi, dovranno essere pagate le spese che il conciliatore può avere sostenuto, nei limiti previsti dalla Camera

Cosa si può fare se la conciliazione non riesce?

Se, purtroppo, il tentativo di conciliazione dovesse fallire, non resta che rivolgersi al Tribunale o, se esistono i presupposti, all'arbitrato.

3. L'Arbitrato: un “processo” in pochi mesi

L'arbitrato, come strumento di definizione delle controversie, non è una “invenzione” recente: esiste già da molti anni ed è disciplinato dal nostro codice di procedura civile.

L'arbitrato, in parole semplici, **sostituisce il processo civile**: gli arbitri prendono il posto dei giudici e la loro decisione, il “lodo arbitrale”, vale come la sentenza.

Il tutto, però, a condizione che le parti siano **entrambe d'accordo a rivolgersi all'arbitro**. Altrimenti, la controversia può essere decisa solo dal giudice.

Accanto alla figura generale dell'arbitrato, negli ultimi tempi sono nate in alcuni settori **figure particolari di arbitrati**, detti amministrati: è il caso dell'arbitrato presso la Camera.

L'arbitrato si dice “**amministrato**” quando il procedimento si svolge sotto la sorveglianza di un determinato **organismo**, nel nostro caso la Camera, in base ad uno specifico **regolamento**.

L'arbitrato della Camera è anche **rituale**, nel senso che – oltre che nel rispetto del regolamento della Camera – si svolge secondo le regole del codice di procedura civile e l'arbitro è chiamato a giudicare secondo norme di diritto.

L'arbitrato, a meno che le parti non decidano diversamente, si svolge **presso gli uffici della Camera** che è ospitata presso la Consob.

Solitamente a decidere è un **unico** arbitro, a meno che le parti non vogliano avvalersi di un **collegio di tre arbitri**.

L'Arbitrato è una procedura che segue regole formali di un certo rigore e, sebbene non sia necessaria l'assistenza di un legale, è consigliabile almeno l'affiancamento di una persona che abbia maturato un'esperienza significativa in materie giuridiche.

Gli arbitri sono **scelti dalle parti** (o, in assenza di un accordo, dalla Camera) fra soggetti iscritti in un elenco tenuto dalla stessa Camera. L'iscrizione avviene dopo aver verificato il possesso dei requisiti di **professionalità** e di **onorabilità** richiesti.

Gli arbitri sono prevalentemente docenti universitari, magistrati, avvocati “cassazionisti” e dottori commercialisti con adeguata esperienza.

Gli arbitri pronunciano il lodo nel termine massimo di **centoventi giorni** dall'accettazione della nomina.

Il termine di 120 giorni può essere prorogato:

- a) da tutte le parti mediante dichiarazioni scritte indirizzate agli arbitri;
- b) dalla Camera su istanza motivata di una delle parti o degli arbitri, sentite le altre parti.

Il termine è prorogato di centoventi giorni nei casi seguenti e per non più di una volta nell'ambito di ciascuno di essi:

- a) se devono essere assunti mezzi di prova;
- b) se è disposta consulenza tecnica d'ufficio;
- c) se è pronunciato lodo non definitivo o lodo parziale;
- d) se è modificata la composizione del collegio arbitrale o è sostituito l'arbitro unico.

Rispetto al processo civile l'arbitrato offre il vantaggio della rapidità della decisione e permette alle parti di scegliere come giudici persone specializzate nella materia oggetto della lite.

Potersi avvalere di professionisti di qualità comporta, ovviamente, che questi siano retribuiti nella giusta misura. L'onorario degli arbitri varia in base al valore della controversia secondo la tabella riportata nel box.

Valore della controversia	Onorari per l'arbitro unico		Onorari per il collegio camerale	
	Minimo	Massimo	Minimo	Massimo
fino a 25.000	600	1.640	1.500	4.100
da 25.000 a 50.000	1.240	2.480	3.100	6.200
da 50.000 a 100.000	2.000	3.500	5.000	8.750
da 100.000 a 250.000	4.000	8.000	10.000	20.000
da 250.000 a 500.000	7.200	14.400	18.000	36.000
da 500.000 a 2.500.000	12.000	20.400	30.000	51.000
da 2.500.000 a 5.000.000	18.400	30.400	46.000	76.000
Oltre 5.000.000	18.400	30.400	46.000	76.000

Per ciascuno scaglione, gli onorari minimi e massimi devono essere aumentati dello 0,5% sull'eccedenza del valore della controversia rispetto all'importo minimo dello scaglione. Gli onorari massimi riportati nella tabella possono essere raddoppiati dalla Camera con decisione motivata in relazione alla particolare importanza, complessità e difficoltà della controversia.

Oltre a questo, le parti devono versare alla Camera, al momento dell'istanza, le spese di avvio della procedura che sono di 100 euro per l'arbitrato ordinario e 50 euro per l'arbitrato semplificato.

La ripartizione tra le parti di quanto dovuto agli arbitri e delle spese di difesa sostenute per ottenere la decisione viene effettuata secondo il principio della **soccombenza**: chi perde paga!.

C'è però un'importante deroga: se soccombe l'investitore, purchè la sua istanza non sia riconosciuta come "temeraria", gli oneri connessi ai diritti degli arbitri e alle spese di difesa gravano sulle parti in egual misura.

LA SCELTA TRA ARBITRATO ORDINARIO E L'ARBITRATO SEMPLIFICATO

Quello che abbiamo descritto nel testo è l'arbitrato ordinario. E' anche previsto un **arbitrato semplificato**.

L'arbitrato semplificato è ancora più **veloce**, **economico** e **snello** a fronte, però, di una minor capacità di "indagine". E' quindi consigliabile per i casi **meno complessi** dove per affermare le proprie ragioni si possa fare esclusivamente ricorso a prove documentali.



Le principali differenze rispetto all'arbitrato ordinario sono di seguito elencate.

1. **Il reclamo**: per chiedere l'arbitrato semplificato occorre che sia stato già proposto un reclamo all'intermediario senza aver ottenuto una risposta positiva.
2. **L'istanza**: il giudizio può essere attivato solo dall'investitore.
3. **La documentazione**: tutta la documentazione che riguarda la controversia deve essere depositata all'inizio della procedura. Non è possibile, nel corso del giudizio, presentare ulteriore documentazione.
4. **La pretesa (richiesta di risarcimento)**: è limitata al solo ristoro del danno patrimoniale.
5. **I mezzi di prova**: le parti possono introdurre solo prove precostituite di natura documentale.
6. **Gli arbitri**: si svolge, sempre, dinanzi ad un solo arbitro e mai ad un collegio di tre arbitri.
7. **La decisione**: deve essere sottoposta alla Consob per il visto di regolarità formale.
8. **I costi**: sono minori perché, innanzi tutto, l'arbitro è sempre unico e ad esso spetta il compenso minimo della tabella.

La procedura

Prima di iniziare, è bene fare **chiarezza**. E' consigliabile, quindi, ricostruire la storia dell'investimento sin dal suo inizio, mettendo insieme, anche facendone richiesta al proprio intermediario, tutta la **documentazione** rilevante, ad esempio:

- a) il **contratto** con cui ha avuto inizio il rapporto con la banca;
- b) gli **ordini** con cui sono state impartite disposizioni circa l'acquisto o la vendita di prodotti finanziari;
- c) i **rendiconti**.

Raccolta la documentazione e messe a fuoco le "colpe" che attribua-

mo all'intermediario e le conseguenti nostre pretese, vediamo se possiamo rivolgerci alla Camera. Dobbiamo quindi verificare che nel contratto vi sia una clausola, detta "compromissoria", che faccia esplicito riferimento alla possibilità che eventuali controversie siano affidate agli arbitri della Camera.

Senza questa clausola non è possibile rivolgersi alla Camera. Se la clausola non è stata inserita nel contratto, è possibile, accordandosi con l'intermediario, prevedere la possibilità di rivolgersi all'arbitrato della Camera con un atto separato.

La clausola è normalmente inserita insieme alle altre clausole del contratto o in una sezione specifica da sottoscrivere a parte. Importante: vincola solo l'intermediario, in quanto l'investitore può, sempre, rivolgersi al giudice, se lo preferisce.

Attenzione: la possibilità di ricorrere all'arbitrato semplificato deve risultare espressamente dal testo della convenzione di arbitrato.

Prima d'iniziare la procedura arbitrale, è in ogni caso preferibile, anche se non necessario (tranne che per l'arbitrato semplificato), avere inoltrato un reclamo all'intermediario. Il reclamo, infatti, è lo strumento che permette all'intermediario di considerare tutta la vicenda e, se lo ritiene opportuno, di risolvere sul nascere la controversia.

Il primo passo, secondo le norme del codice di procedura civile, è l'"atto di accesso agli arbitri". Questo atto, che contiene a) la nomina del proprio arbitro; b) l'invito all'altra parte a nominare il proprio; c) le ragioni e i motivi a fondamento del ricorso, deve essere predisposto e notificato alla controparte ai sensi dell'art. 810 c.p.c.

La parte che riceve la notifica deve, a sua volta, notificare all'altra parte un documento di contenuto analogo.

Cos'è la notifica

La notifica è la procedura attraverso la quale un atto è portato a conoscenza di un altro soggetto. Le modalità con le quali deve svolgersi sono indicate nel codice di procedura civile. Se queste modalità non vengono rispettate, essa può essere considerata irregolare o nulla.

Il soggetto che materialmente provvede alla notifica deve essere un ufficiale giudiziario o comunque un altro soggetto abilitato (per esempio, il messo comunale).

La notifica alle persone fisiche si esegue presso il luogo di residenza o presso il diverso domicilio, mentre alle persone giuridiche si esegue nella loro sede legale o presso il legale rappresentante.

Le parti, quindi, entro dieci giorni dalla notifica, depositano presso la Camera gli atti che si sono vicendevolmente notificati, accompagnati da: a) un modulo compilato on-line sul sito della stessa Camera; b) dalla convenzione di arbitrato; c) dalla documentazione attestante l'avvenuta notifica e d) dalla ricevuta di avvenuto pagamento delle spese di avvio della procedura.

Attenzione: L'istanza di arbitrato deve essere sempre firmata dalla parte. Se la parte ha un difensore, la domanda può essere anche firmata dal difensore, ma solo se è munito di idonea procura che dovrà essere presentata assieme agli altri documenti.

Quando l'arbitro è unico, occorre che entrambe le parti siano d'accordo sul nominativo. Quando è un collegio di tre arbitri, ciascuna parte nomina un arbitro. Il terzo arbitro, che poi è il presidente del collegio, viene nominato d'accordo dalle parti ovvero dagli arbitri da esse nominati.

Se le parti non si mettono d'accordo per nominare l'arbitro unico ovvero il presidente del collegio, vi provvede la Camera.

Quando le parti non si mettono d'accordo nel nominare gli arbitri interviene la Camera che vi provvede tenendo conto:

- a) del numero di controversie pendenti avanti all'arbitro;
- b) della esperienza maturata dall'arbitro sulle specifiche questioni oggetto della controversia;
- c) della tendenziale parità di trattamento tra uomini e donne;
- d) della equa distribuzione degli incarichi;
- e) della vicinanza del luogo di domicilio dell'arbitro alla sede dell'arbitrato, quando l'arbitrato non ha sede presso la Camera.

Il giudizio arbitrale ha inizio con l'accettazione da parte degli arbitri. Contestualmente gli arbitri attestano anche l'inesistenza di:

- a) rapporti con le parti e con i loro difensori tali da incidere sulla propria imparzialità e indipendenza;
- b) ogni personale interesse, diretto o indiretto, relativo all'oggetto della controversia.

Gli arbitri fissano un termine per la prima riunione; nell'arbitrato semplificato è previsto che ciò avvenga non oltre quindici giorni dall'accettazione.

L'arbitrato si può svolgere in una o più udienze.

Lo svolgimento di tutte le fasi, dalla comparizione alla decisione, viene determinato dagli arbitri; potrà essere concesso un termine per la precisazione dei punti controversi e per la presentazione di memorie difensive.

Il presidente del collegio, con il consenso e a spese delle parti, può nominare un segretario.

L'arbitro decide sulla controversia e pronuncia il suo lodo. Nel caso di collegio, la decisione è assunta a maggioranza degli arbitri.

Il lodo ha lo stesso valore della sentenza del giudice. E' impugnabile, ma solo per vizi di legittimità, dinanzi alla Corte d'appello e, una volta definitivo, costituisce, al pari della sentenza del giudice, titolo esecutivo.



Per saperne di più

Se vuoi approfondire la materia della Camera e delle procedure di conciliazione e arbitrato, sul sito della Camera (www.camera-consob.it) e della Consob (www.consob.it) puoi trovare tutta la documentazione rilevante. In particolare, potrai consultare i seguenti testi:

- Decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179 – Istituzione di procedure di conciliazione e di arbitrato, sistema di indennizzo e fondo di garanzia per i risparmiatori e gli investitori.
- Regolamento Camera di conciliazione e arbitrato (18275/2012) concernente la Camera di conciliazione e di arbitrato presso la Consob e le relative procedure.
- Statuto della Camera.
- Codice deontologico dei conciliatori e degli arbitri iscritti negli elenchi tenuti dalla Camera di conciliazione e arbitrato.

CONSOB - Commissione Nazionale per le Società e la Borsa

Via Giovanni Battista Martini, 3 - 00198 Roma
Telefono (centralino) 06/84771

<http://www.consob.it>
<http://www.camera-consob.it>